

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MMC	Si	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199** - ex art. 258 del TFUE

"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione "anticipata", cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale "messa in mora", la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali", quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni "anticipate" in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura "generale" e non "professionale" del trattamento pensionistico "anticipato" dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo"). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico "professionale" ma "legale". Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni "professionali". Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico "legale"), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione "anticipata". Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di "sicurezza sociale" (nozione nella quale rientrano le "pensioni"). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della "parità di trattamento".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden power)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE**

"Esercizio di poteri speciali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze/Dip.Tesoro**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla "libertà di circolazione dei capitali" e alla "libertà di stabilimento di impresa". Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a.", "Eni s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza "strategica" di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato italiano. Detti "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare "interessi vitali dello Stato". Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di prevenire pericolose "scalate" a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti "vitali", ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all'azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla "libera circolazione" dei loro "capitali" (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro "libertà di stabilimento" (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16/02/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56. Si precisa che il 15/2/2017 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/0374	Mancato recepimento della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2016/0374 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.

Ai sensi dell’art. 45 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 19 aprile 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee a dare attuazione, nei rispettivi ordinamenti interni, alle seguenti disposizioni: articolo 2, punti da 4 a 21, articoli da 7 a 14, articoli 17 e 18, articolo 19, paragrafo 5, articoli da 20 a 44, articolo 45, paragrafo 1, articoli 47 e 48, nonché ai seguenti allegati: allegato II, parte A, lettere f), k), l), m), allegato II, parte B, lettere e), k), l), m), allegato IV, parte A, punti 2.e), 3.c), 3.d), 3.f), punti da 4.b) a 4.e), punti da 5 a 9, allegato IV, parte B, punti 2.e), 3.c), 3.e), 3.h), punti da 4.c) a 4.e), punto 6, paragrafi da 2 a 4, punti da 7 a 10, allegato V, punto 3.2.b), punti 5 e 6, allegato VI, punti da 3.1. a) a 3.1. c), punto 3.3, paragrafi 4 e 5, punto 4.3, punto 7, allegato VII, punti 3.1.a), 3.1. b), 3.1.d), 3.1.f), punti 3.3, 4.2 e 6, allegato VIII, punti 3.c), e) e h) e punto 4, allegato IX, punti da 3.a) a 3.d), allegato X, punti 3.1.a), 3.1.e), 3.4, 6, allegato XI, punti da 3.1.a) a 3.1.c), 3.1.e), 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.5, 5.b) e 6, allegato XII, punti 3.1.a), 3.3, e 6. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/33/UE, nell’ordinamento nazionale, con il D.P.R. del 10 gennaio 2017, n. 23.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4253	Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4146	Giocatori formati nei vivai italiani che devono comporre le squadre di pallanuoto in acqua in occasione delle competizioni nazionali	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2014/4253 – ex art. 258 del TFUE**

“Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 7, 8, 15 e 16, in combinato disposto con i Considerando 2 e 10, della Direttiva 2003/109/CE sui “soggiornanti di lungo periodo”. Sono, questi, i cittadini di paesi estranei alla UE (c.d. stati “terzi”) i quali, presentando i requisiti di cui agli artt. 4-6 della stessa Direttiva, acquistano una serie di diritti particolari. Essi requisiti si riferiscono all'aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente in uno Stato UE (c.d. Stato “ospitante”) per almeno 5 anni, alla disponibilità di un reddito stabile e regolare, alla non pericolosità pubblica, etc. Stanti detti presupposti, il cittadino di un paese terzo può ottenere: 1) dallo Stato UE ove ha maturato il soggiorno almeno quinquennale, il rilascio di un “permesso di soggiorno di lungo periodo”, valido per 5 anni e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 7 della Direttiva); 2) da uno Stato UE diverso da quello di cui al punto che precede, il rilascio di un permesso di soggiorno valido per più di 3 mesi e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 14 della Direttiva); 3) il rilascio - ove abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al punto 2 e, altresì, abbia già riunito la sua famiglia nello Stato UE di cui al punto 1 - dell'autorizzazione ad essere raggiunto, dai familiari, nello Stato UE di cui al suddetto punto 2, cioè nello Stato UE in cui si è trasferito. Quest'ultimo Stato, inoltre, deve rilasciare, anche ai familiari predetti, un permesso di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi. Ora, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, si ritiene che per rilasciare i “permessi di soggiorno” indicati ai punti precedenti, gli Stati UE possano pretendere dai richiedenti il pagamento di diritti amministrativi, anche per coprire i costi corrispondenti alle relative pratiche. Nel fissare l'importo di tali diritti, gli stessi Stati dispongono di una certa discrezionalità, la quale, tuttavia, non può mai estendersi sino al punto da frustrare i diritti dei cittadini di stati terzi, che vantano i requisiti sopra enunciati, di ottenere il rilascio del predetti “permessi”. Inoltre, il legislatore UE guarda ai “soggiornanti di lungo periodo” come a persone che dimostrano di aver intrapreso un percorso di integrazione tale, da avvicinarne la condizione ai cittadini UE, per cui il diritto di soggiorno dei primi, nella UE, non può essere subordinato ad oneri che eccedano troppo quelli che i cittadini UE sopportano per il rilascio di una “carta di identità”. Ora, l'art. 5, co. 2-ter, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, convertito dalla L. 15/07/2009, n. 94, in combinazione con il Decreto MEF 30/01/2012, ha previsto che i “soggiornanti di lungo periodo” debbano pagare - per ottenere la prima volta, in Italia, il “permesso di soggiorno di lungo periodo” - dei diritti per un totale di € 273,50. La Commissione ritiene sproporzionata una tale cifra, ove si pensi che la stessa legge italiana subordina il rilascio di una carta di identità nazionale, ad un cittadino italiano, alla somma di € 5,42.

Stato della Procedura

Il 27/02/15 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Onde chiudere la presente procedura, i Ministeri dell'Economia e dell'Interno stanno lavorando ad una modifica del succitato DM del 06/10/2011. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata in data 20 febbraio 2017.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La decurtazione dei diritti amministrativi, imposti ai “soggiornanti di lungo periodo” per il rilascio dei loro permessi di soggiorno, potrebbe determinare, per la finanza pubblica italiana, una futura riduzione delle entrate.

Scheda 3 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

“Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell’UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l’incompatibilità, con l’art. 45 del Trattato TFUE e con l’art. 4 del Regolamento 492/2011, della disciplina italiana che regola la partecipazione, alle gare di pallanuoto a livello professionale, di atleti appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea. La normativa nazionale censurata, che è contenuta nel Regolamento della Federazione italiana Nuoto (FIN), è entrata in vigore dalla stagione 2012/2013. Si precisa che detta disciplina è stata modificata dopo la notifica, nell’ambito della presente procedura, di una “messa in mora” con la quale si contestava la normativa precedente, in quanto avrebbe penalizzato gli atleti aventi la cittadinanza di Stati UE diversi dall’Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che anche a seguito di detta modifica, sopravvivano comunque delle discriminazioni nei confronti degli atleti “transfrontalieri”. Precisamente, il Regolamento FIN dispone che, per un incontro di pallanuoto in Italia, i giocatori non possano essere più di 13, di cui 7 presenti contemporaneamente in acqua. Di questi ultimi, debbono essere stati “formati nei vivai italiani”, necessariamente, dai 5 ai 6 giocatori, a seconda dei livelli di competizione. Pertanto, gli atleti non formati in Italia sono ammessi a partecipare, agli incontri di pallanuoto, in numero davvero esiguo. Ora, se è indubbio che i giocatori “formati nei vivai italiani” possono essere di nazionalità sia italiana che di altri Stati dell’Unione, è tuttavia evidente che la categoria includerà, soprattutto, atleti italiani, in quanto è più facile che ad essersi formato in Italia sia un cittadino italiano piuttosto che uno estero. Quindi, nel caso di specie ricorrerebbe comunque una discriminazione – non diretta, cioè espressamente basata sulla nazionalità, ma surrettizia ed indiretta - ai danni degli atleti che risultino cittadini di altri Stati unionali. Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, il predetto art. 45 del TFUE relativo alla “libera circolazione dei lavoratori” in tutta la UE, il quale impone che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di “accesso” al lavoro), previste all’interno di un diverso Stato UE ospitante, debbono essere le stesse garantite ai lavoratori interni. Verrebbe contraddetto, altresì, anche il suddetto art. 4 del Reg. 492/2011, che ribadendo il principio di cui sopra, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l’illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi. A sostegno delle sue norme, l’Italia ha addotto che anche l’art. 45 TFUE in oggetto – nel caso, in cui il rispetto del principio stesso della “libera circolazione dei lavoratori” comportasse una lesione di esigenze imperative di ordine generale – ammette che il medesimo principio subisca delle deroghe. Al riguardo, l’esigenza generale che verrebbe tutelata, con l’obbligo di impegnare nelle competizioni un preponderante numero di atleti formati in Italia, sarebbe rappresentata dalla possibilità di offrire, a tali sportivi, l’opportunità di esercitarsi maggiormente e migliorare, così, le loro prestazioni. Sul punto, la Commissione ha negato che tale interesse possa qualificarsi come “esigenza imperativa generale”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MMC	No	Variazione di stato (da MM a MMC)
Scheda 3 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2016/0368 – ex art. 258 del TFUE**

Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Ai sensi dell'art. 43 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono, entro il 10 aprile 2016, adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i predetti provvedimenti non le sono stati comunicati, che i medesimi non siano stati ancora emessi e che, pertanto, la Direttiva 2014/26/UE non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/26/UE mediante il Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 35.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 5, 1° co, della Legge Europea 2015-2016 (Legge 122/2016), sia incompatibile con gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva “servizi”). La materia verte sulle “SOA” (Società Organismi di Attestazione), le quali, per l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE, sono deputate a verificare che i partecipanti, ad una procedura di aggiudicazione di pubblici appalti, presentino i requisiti tecnici e finanziari prescritti dalle norme al riguardo. In Italia, l'art. 5, 1° co, della Legge europea 2015-2016 - abrogando l'art. 64, par. 1, del D.P.R. n. 207/2010, laddove stabiliva che, per operare in Italia, ogni SOA dovesse avere in tale Stato la propria sede “legale” (cioè la sede principale dell'amministrazione) - ha comunque imposto alle SOA, per svolgere la loro attività sul territorio nazionale, di stabilire ivi una sede “secondaria”. La Commissione ritiene che tale prescrizione confligga, in particolare: 1) con la “libertà di stabilimento delle imprese” (art. 49 TFUE), la quale tra l'altro implica la libertà negativa, per un'impresa di uno Stato UE, di non localizzare in nessun altro Stato dell'Unione nè la sede “legale”, nè ogni altra “stabile organizzazione”; 2) con la “libera prestazione dei servizi” (art. 56 TFUE), per cui le imprese di ogni Stato UE sono libere di offrire prestazioni in tutti gli altri Stati UE, senza essere tenute a “stabilirvisi” in nessuna forma; 3) con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, il quale vieta a ciascuno Stato UE di imporre, ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato UE, di stabilirsi sul territorio del primo Stato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che, stante la delicatezza della “certificazione” svolta dalle SOA - volta a garantire che alle procedure per l'aggiudicazione dei pubblici appalti non partecipino imprese prive dei necessari requisiti di affidabilità, sotto tutti i profili rilevanti - si impone che le società in questione siano soggette a penetranti controlli da parte delle Autorità pubbliche italiane (soprattutto dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - AVCP e della Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC). Ora, detta vigilanza sulla SOA verrebbe ostacolata non poco, ove tutti gli uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero: si pensi all'impossibilità di espletare controlli “in loco” senza preavviso, o di applicare, nei confronti della SOA inadempiente agli obblighi sanciti dalla legge italiana, le sanzioni irrogate dalle predette AVCP e ANAC, dal momento che le Autorità italiane non dispongono di poteri coercitivi all'estero. Tale esigenza di controllo sulle SOA risponderrebbe, pertanto, all'esigenza di tutelare l'“ordine pubblico”, la quale si ritiene possa giustificare restrizioni alla “libera prestazione dei servizi” e alla “libertà di stabilimento”, come attestato dalla giurisprudenza della Corte UE e come riconosciuto anche dall'art. 16, par. 1, della succitata Direttiva “servizi”. Sul punto la Commissione ribatte che, pur ammettendo un'esigenza di “ordine pubblico” alla base della contestata normativa italiana, questa sarebbe “sproporzionata” rispetto alla tutela della predetta istanza generale: infatti, pur in assenza di sedi in Italia, ma stanti gli Accordi di collaborazione tra le Autorità Amministrative dei diversi Stati UE, l'Italia potrebbe eseguire i propri accertamenti sulle SOA avvalendosi del contributo degli organi degli altri Paesi dell'Unione.

Stato della Procedura

Il 18 novembre 2016 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliono affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una “pubblica gara”. Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. Inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2015/2167 – ex art. 258 del TFUE.****“Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l’“Accordo di partenariato” sulla pesca, fra la UE e lo stato africano della Gambia (Reg. 1580/87/CEE), nonché il Reg. 1224/2009/CE sul controllo delle navi da pesca e il Reg. 404/2011/UE, esecutivo del primo. La UE ha stipulato, con alcuni Stati dell’Africa occidentale, degli “Accordi di partenariato” vincolanti anche gli Stati membri di essa: di tali Accordi si considera, in particolare, quello con la Gambia, la cui “clausola di esclusività” (art. 4 del Reg. 1580/87/UE) vieta alle imbarcazioni, battenti bandiera di uno degli Stati UE, di esercitare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione territoriale della nazione africana, a meno che non vi siano abilitate da particolari licenze rilasciate ai sensi dell’Accordo medesimo, cioè dallo stesso Stato africano su richiesta delle Autorità UE. Tali Accordi (compreso quello di specie), pur divenendo applicabili solo in grazia di relativi Protocolli, conservano forza vincolante anche in mancanza di questi ultimi: ne deriva che, in ragione della già menzionata clausola di esclusività, è fatto divieto del tutto, alle imbarcazioni degli Stati UE, in rapporto ai periodi non coperti dai Protocolli in oggetto, di esercitare la pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione degli Stati africani in questione. Ora, la Corte UE - informata del fatto che diverse imbarcazioni italiane esercitavano la pesca nelle acque di vari Stati dell’Africa occidentale (Guinea Bissau, Sierra Leone etc.), in periodi non coperti dai Protocolli di esecuzione dei relativi Accordi di partenariato – ha ravvisato gravi inadempienze, da parte italiana, con particolare riferimento ai rapporti con la Gambia. L’Accordo di partenariato tra la UE e detto Stato produrrà effetti sino al 30/06/2018 ma, in ogni caso, i relativi Protocolli esecutivi hanno esaurito i loro effetti il 30/06/1996. Da tale data, pertanto, le imbarcazioni UE (Italia compresa) non possono più praticare la pesca nelle acque territoriali del predetto Stato africano: per converso, diverse navi italiane hanno ripetutamente infranto tale divieto sino all’agosto del 2015, nella sostanziale inerzia delle Autorità italiane. Queste ultime, in primo luogo, avrebbero omesso di creare le condizioni per un effettivo controllo della flotta da pesca in Gambia, in quanto hanno disatteso diverse norme dei summenzionati Reg.ti 1224/2009/CE e 404/2011/UE: gli stessi obbligano gli Stati UE ad istituire un sistema di controllo via satellite atto a localizzare i pescherecci battenti la propria bandiera, ovunque si trovino in mare. Almeno ogni due ore il dispositivo di localizzazione via satellite, installato a bordo di ogni peschereccio UE, deve trasmettere ai CCP (Centri di Controllo Pesca presso lo Stato UE di appartenenza) le proprie coordinate geografiche aggiornate. Norme specifiche, poi, regolano i doveri di pronto intervento, da parte dello Stato UE coinvolto, ove ricorrano guasti ai dispositivi predetti e, in ogni caso, ove i CCP non ricevano, per almeno 12 ore consecutive, le informazioni in oggetto. L’Italia, al riguardo, avrebbe tollerato il mancato invio di tali dati, circa la maggior parte delle navi da pesca operanti nelle acque territoriali della Gambia, per periodi di gran lunga superiori alle 12 ore predette, senza reagire a norma dei Regolamenti succitati. Soprattutto a motivo di tale mancato controllo, l’Italia non avrebbe spiegato serie azioni a contrasto della pesca illegale esercitata, nei termini sopra descritti, dai suoi pescherecci.

Stato della Procedura

Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.